

Pubblicato il 03/07/2020

N. 07660/2020 REG.PROV.COLL.
N. 11753/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11753 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento prot. n. 375120/3-7 SEL della Commissione per gli accertamenti -OMISSIS-, notificato in data 18.09.2019, con cui stato formalizzata l'inidoneità del ricorrente, con esclusione dal “ Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma

quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4[^] serie speciale, nr. 23, del 22 marzo 2019”, recante la seguente motivazione: “ La Commissione dopo aver accertato, quindi, in data odierna, che le caratteristiche da Lei espresse, nell'arco del contesto della selezione, non sono adeguatamente aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo -OMISSIS-, per i motivi addetti nel giudizio analitico espresso nel verbale di cui sopra, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: Inidoneo/a La S.V. , pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 11, comma 3, del bando di concorso”;

- della Scheda di valutazione -OMISSIS- (non conosciuta) redatta dall'Ufficiale Perito Selettore in data 18.09.2019 nonché della relazione psicologica (non conosciuta) redatta dall'Ufficiale Psicologo in pari data;

- del verbale (non conosciuto) della Commissione per gli accertamenti -OMISSIS- che esprime il giudizio definitivo di inidoneità del ricorrente redatto in data 18.09.2019, provvedimento n. 375120/3-6 SEL di prot;- dell'art. 11 del predetto bando di concorso, che disciplina lo svolgimento degli accertamenti -OMISSIS- nella parte in cui, al comma 3, prevede che: “Il giudizio d'idoneità o d'inidoneità, riportato al termine degli accertamenti -OMISSIS-, definitivo e sarà comunicato per iscritto agli interessati. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi alle successive fasi concorsuali e saranno esclusi dal concorso”;

- delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti -OMISSIS- del “Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4[^] serie speciale, nr. 23, del 22 marzo 2019” pubblicate sulla pagina web ufficiale del concorso, determinazione 29/7-2-4 CC prot., del 01.06.2019 del C.N.S.R;- di ogni altro atto ad esso presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente e per l'adozione delle misure cautelari, anche monocratiche volte a consentire all'odierno ricorrente di essere ammesso a sostenere, in

sovrannumero, le successive prove d'esame ancora in itinere e/o di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta la partecipazione al concorso; nonchè per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica ordinando all'Amministrazione di rinnovare gli accertamenti -OMISSIS- per il ricorrente nonchè, ove occorra e, comunque in via subordinata, di provvedere al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 8\1\2020:

- del provvedimento N. 29/6-8-1 CC di prot. del 29 novembre 2019 di approvazione delle graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 141 del 25 novembre 2019, che non contemplano la posizione del ricorrente;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente;

nonché per la dichiarazione di nullità/inefficacia

del verbale n. 375120/3-8 SEL di prot. del 27 novembre 2019 della Commissione per il riesame dei requisiti -OMISSIS- prodotto agli atti di causa in data 5 dicembre 2019

nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione di ogni più idoneo provvedimento che consenta la regolare prosecuzione dell'iter selettivo e, ove occorra e in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2020 il dott. Fabrizio D'Alessandri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Parte ricorrente, con ricorso depositato il 24 settembre 2019, ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, i quali recavano la sua esclusione dal Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^a serie speciale, nr. 23, del 22 marzo 2019”.

L'esclusione veniva motivata all'esito degli accertamenti -OMISSIS- e, in particolare, l'atto gravato recava la seguente motivazione “la Commissione dopo aver accertato, quindi, in data odierna, che le caratteristiche da Lei espresse, nell'arco del contesto della selezione, non sono adeguatamente aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo -OMISSIS-, per i motivi addetti nel giudizio analitico espresso nel verbale di cui sopra, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: “Inidoneo/a” La S.V. è , pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso”.

Parte ricorrente ha formulato motivi di ricorso di seguito rubricati:

I. Carezza motivazionale; motivazione apparente e, comunque, illogica, perplessa e contraddittoria; violazione e falsa applicazione delle norme tecniche valutative per l'accertamento dei requisiti -OMISSIS- richiamate nel bando di concorso ed approvate dal comando generale dell'arma dei carabinieri in data 01.06.2019; violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 3, del bando di concorso (decreto comandante generale dell'arma dei carabinieri del 15.03.2019); eccesso di potere per disparità di trattamento e persecutorietà; eccesso di potere per errore nei presupposti; travisamento dei fatti.

II. Violazione dell'art. 21-septies l. n. 241/1990 per violazione e/o elusione del giudicato cautelare di cui all'ordinanza n. -OMISSIS- del 28 ottobre 2019; violazione degli artt. 3, 4, 97 della carta costituzionale e dell'art. 3 della legge

241/1990; eccesso di potere per arbitrarietà manifesta, irragionevolezza dell'azione amministrativa, ingiustizia ed illogicità.

L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 18 ottobre 2019 resistendo al ricorso.

L'adito T.A.R., con ordinanza n. -OMISSIS-/2019, ha accolto l'istanza cautelare, ritenendo sussistere il fumus boni iuris sotto il profilo del "difetto di motivazione, atteso che la giustificazione riportata costituisce, all'evidenza, un modello utilizzabile in modo generalizzato, non adeguato e congruo per giustificare il pregiudizio dei diritti anche costituzionalmente tutelati" e ha disposto il riesame ad opera di una Commissione in diversa composizione.

L'Amministrazione, con atto prot n. 375120/3-8 SEL del 27 novembre 2019 ha proceduto al riesame dei requisiti -OMISSIS- da parte dell'apposita Commissione, come disposto dall'ordinanza cautelare suindicata.

In data 29 novembre 2019 è stata pubblicata la graduatoria finale di merito relative al concorso, non contenente il nome del ricorrente.

Parte ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti, depositato l'8 gennaio 2020, sostenendo la nullità del riesame operato dall'amministrazione in quanto elusivo o violativo del giudicato cautelare, con riferimento all'ordinanza n. -OMISSIS-/2019, e in ogni caso ha lamentato l'illegittimità dei provvedimenti gravati, richiamando le censure formulate nel ricorso introduttivo, sostenendo che anche il nuovo provvedimento adottato all'esito del riesame non risulterebbe sufficientemente istruito e motivato.

Con ordinanza n. 1832/2020 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio a mezzo di pubblici proclami sul sito internet della resistente.

DIRITTO

1) Il ricorso introduttivo si palesa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Collegio rileva in via preliminare che agli atti del giudizio risulta che la parte ricorrente abbia richiesto al Ministero la pubblicazione sul sito internet di quanto necessario all'integrazione del contraddittorio ma che non vi sia

evidenza nel fascicolo che l'adempimento della pubblicazione sia stato effettivamente curato.

Il Collegio, tuttavia, ritiene di poter prescindere da tale circostanza, anche per ragioni di economia processuale, alla luce dell'esito negativo del giudizio per il ricorrente.

2) Quanto al ricorso introduttivo, in seguito all'accoglimento della domanda cautelare del ricorrente, l'Amministrazione ha proceduto al riesame della valutazione di idoneità -OMISSIS- e ha adottato un nuovo provvedimento di inidoneità.

Il Collegio ritiene, che a seguito del nuovo provvedimento sia venuto meno l'interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio sul ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. all'art. 35, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo.

Il nuovo provvedimento rileva difatti come un nuovo atto di riesame della determinazione iniziale, dotato di un suo autonomo effetto lesivo della sfera giuridica del suo destinatario, tale da rendere priva di ogni utilità la pronuncia sul ricorso proposto avverso il precedente provvedimento che, pertanto, si configura come improcedibile, trasladosi l'interesse del ricorrente sull'impugnativa del nuovo provvedimento operata con il ricorso per motivi aggiunti.

Come è infatti noto, l'interesse al ricorso, in quanto condizione dell'azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame, che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno di tali momenti (C.d.S., Sez. V, 14 novembre 2006, n. 6689).

Nel caso di specie, l'interesse fatto valere dal ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio nei confronti del provvedimento inizialmente gravato non presenta più il carattere dell'attualità e quindi, pur sussistendo al momento della proposizione del ricorso, è inesorabilmente venuto meno.

Quanto alla domanda risarcitoria formulata nel ricorso introduttivo la stessa non potrebbe trovare in ogni caso accoglimento in quanto, oltre a essere stata formulata in termini generici, la stessa risulta sfornita di prova in ordine sia all'an che al quantum del danno subito.

3) Il ricorso per motivi aggiunti si palesa infondato.

Con il ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente ha impugnato sia l'esito del riesame dei requisiti -OMISSIS-, intervenuto a seguito dall'ordinanza cautelare indicata, sia la graduatoria finale di merito relative al concorso. In particolare, lamenta la nullità del provvedimento di riesame, in quanto adottato in violazione del cosiddetto giudicato cautelare, e in ogni caso la sua illegittimità e, conseguentemente l'invalidità della graduatoria finale per illegittimità derivata.

La commissione nel riesaminare la vicenda avrebbe esulato dai limiti posti dal giudicato cautelare, inoltre avrebbe valutato sulla scorta di criteri soggettivi nonché si sarebbe "limitata a riprendere quanto già affermato nell'originario giudizio -OMISSIS- gravato soffermandosi unicamente sugli esiti delle -OMISSIS- e su alcune risposte fornite dall'odierno istante nel questionario informativo; mancano, però, del tutto valutazioni sull'aspetto c.d. redazionale, ossia il colloquio con l'Ufficiale Perito Selettore e la Commissione -OMISSIS-". Il medesimo ricorrente sarebbe stato escluso in forza di un giudizio di riesame caratterizzato da espressioni di tipo probabilistico, con l'effetto di comprimere arbitrariamente i diritti del ricorrente, in violazione dell'art. 3 della legge 241/1990.

4) Al riguardo, per quanto riguarda i sollevati profili di nullità, il Collegio rileva che il provvedimento di riesame adottato dall'Amministrazione a seguito dell'ordinanza cautelare non evidenzia profili di violazione del giudicato cautelare.

La suindicata ordinanza ha disposto il riesame da parte di una Commissione in diversa composizione, indicando unicamente il profilo della carenza di motivazione e, in particolare il vizio di "difetto di motivazione, atteso che la

giustificazione riportata costituisce, all'evidenza, un modello utilizzabile in modo generalizzato, non adeguato e congruo per giustificare il pregiudizio dei diritti anche costituzionalmente tutelati".

L'effetto conformativo del giudicato cautelare suindicato si limitava, pertanto, alla necessità dell'amministrazione, e nella specie della Commissione procedente, di motivare l'esito della valutazione -OMISSIS- in sede di riesame.

La nuova valutazione di inidoneità -OMISSIS- riporta una specifica e dettagliata motivazione, secondo criteri di valutazione propri della discrezionalità tecnica insita in questi giudizi, e, pertanto, non può dirsi che l'atto di riesame gravato sia privo di motivazione o che la stessa sia elusiva.

Né tale violazione del giudicato può evincersi per la mancata riedizione del colloquio con l'Ufficiale Perito Selettore e con la Commissione, in quanto l'ordinanza cautelare in esame non aveva disposto tale riedizione.

Ogni altro aspetto relativo all'erroneità della motivazione o a profili di eccesso di potere ineriscono, infatti, ad aspetti di legittimità del procedimento, ma non a vizi di nullità per violazione o elusione del giudicato cautelare.

5) Quanto ai profili di illegittimità sollevati da parte ricorrente, lo stesso ha lamentato il difetto di motivazione e l'erroneità della valutazione.

Il Collegio rileva, in primo luogo, come il giudizio inerente all'attitudine militare comporti una valutazione altamente discrezionale, i cui esiti possono essere contestati solo per evidente incoerenza della motivazione, tanto che lo stesso è insindacabile nel merito e non scrutinabile ab interno mediante verifica (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4180 del 2017).

In particolare, il ricorso avverso il giudizio di inidoneità è affidato a censure che non sono accoglibili alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in materia, condiviso più volte dalla Sezione anche con le sentenze TAR Lazio, sez. I bis n. 4556/2018, n. 3967/2018 e n. 9692/2017, alle quali si fa rinvio.

In sintesi, i giudizi -OMISSIS- sono formulati dai competenti organi collegiali dell'Amministrazione sulla base di un protocollo previsto da Norme Tecniche

per l'accertamento dei requisiti -OMISSIS- che fanno riferimento a strumenti e metodi di selezione del personale, fondati su studi scientifici, la cui validità ed attendibilità non sono state fino ad oggi messe seriamente in discussione ed anzi risultano ampiamente convalidate da un'esperienza applicativa pluriennale sia in ambito militare sia nelle organizzazioni lavorative private.

Le valutazioni sull'attitudine militare – espresse sulla base dell'osservazione degli elementi relativi alle aree ritenute rilevanti ai fini della formulazione del giudizio prognostico sul proficuo inserimento del candidato nella specifica organizzazione lavorativa militare e descritti nelle medesime Norme Tecniche - costituiscono giudizi espressione di discrezionalità tecnica che non sono sindacabili nel merito, costituendo apprezzamenti riservati ai competenti organi collegiali costituiti da esperti appositamente formati dall'Amministrazione della Difesa.

Tali giudizi sono sindacabili, in sede di giudizio di legittimità, esclusivamente sotto il profilo della correttezza del procedimento e dei criteri di valutazione, senza investire i risultati della valutazione stessa, tranne, ovviamente, i casi, assolutamente eccezionali, in cui questi risultino così macroscopicamente erronei, da essere riconosciuti come tali anche da un non esperto nella materia; evenienza che, tuttavia, non si è verificata nel caso di specie.

In altri termini, l'indicato giudizio, operando su aspetti variamente interpretabili, può essere censurato solo per evenienze attinenti ai soli aspetti della procedura valutativa che, in questa sede, non risultano avanzati.

Nel caso di specie, dall'esame del verbale di riesame del 27 novembre 2019, non si evince alcun difetto di istruttoria o motivazione, né profili di illogicità del giudizio.

In particolare, la Commissione in nuova composizione, dopo aver esposto diffusamente la metodologia adottata per la verifica, la procedura, e gli strumenti di indagine, offre un'ampia ed articolata motivazione del giudizio definitivo, la quale è basata su strumenti scientifici tesi ad analizzare singoli elementi che caratterizzano la prova -OMISSIS-.

Il giudizio è stato espresso facendo riferimento a tutti gli elementi di valutazione ed ai parametri previsti dalle Norme Tecniche per cui non sussistono carenze istruttorie; non sussiste tantomeno alcun difetto di motivazione del giudizio sull'idoneità -OMISSIS- dato che esso è motivato mediante il riferimento all'apprezzamento di ciascuna delle sottovoce afferenti alle diverse aree oggetto di giudizio riportate sulla scheda valutativa.

Il ricorso per motivi aggiunti non può pertanto essere accolto.

Va conseguentemente rigettata la domanda risarcitoria, che in ogni caso sarebbe stata del tutto sfornita di prova in ordine sia all'an che al quantum del danno subito.

6) Per le suesposte ragioni il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interessi e il ricorso per motivi aggiunti va rigettato.

Le istanze risarcitorie risultano infondate.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Le specifiche circostanze inerenti al ricorso in esame costituiscono elementi che militano per l'applicazione dell'art. 92 c.p.c., come richiamato espressamente dall'art. 26, comma 1, c.p.a. e depongono per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo, e sul ricorso per motivi

aggiunti, come in epigrafe proposti:

- dichiara il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- rigetta il ricorso per motivi aggiunti;
- rigetta le domane risarcitorie;
- compensa le spese di lite.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2020, mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Fabrizio D'Alessandri

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.